

quedotti, Fossi, acque circondarie, o intermedie, tanto nelle situazioni arative, e prative, quanto nelle basse, e vallive, nè di ponere reti, o ferme per il Pesce, nè di adoperare le cose dette Negosse, o altro ordigno da prender Pesce, nè di fermare con esse il corso dell'acque; salvo il caso che avessero licenza in iscritto da quel Reverendo Padre Cellerario, in pena ai trasgressori di esser assoggettati a formazione di Processo, e a quei castighi, che saranno trovati corrispondenti alla rispettiva colpa del competente Giudice Criminale: al qual effetto restano espressamente incaricati i Comuni di portar le relative Denonzie, e di praticar il fermo di qualunque trasgressore.

Ed il presente stampato che sia, sarà pubblicato *inter Missarum Solemnia*, e affisso ovunque occorresse a pubblica notizia, ed affinchè da alcuno non se ne infinga ignoranza.

Padova 9. Giugno 1798.

(Francesco Maria Co: Cittadella Deputato Delegato, e Colleghe.

Il Cancell. Allegri.